

CXLIII.

TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Parla sul verbale, per una dichiarazione di voto il senatore Tajani (pagina 4613); il verbale è approvato — Congedo (pag. 4613) — Seguito della discussione sulle proposte di riforma del Senato (Numeri CII e CIII - Documenti). Parlano sulla premessa alle risoluzioni i senatori Balenzano (pag. 4614), del quale si approva la proposta (pag. 4614) e Pierantoni (pag. 4614). Sulla prima risoluzione parlano i senatori Pierantoni (pag. 4615), Del Giudice (pag. 4615), Scialoja (pag. 4615, 4624), Bensa (pag. 4616), Finali presidente della Commissione (pag. 4616), Arcoleo, relatore (pag. 4617), Fracassi (pag. 4618, 4623), Parpaglia (pag. 4619, 4623), che presenta un ordine del giorno (pag. 4619), Cavasola (pag. 4619), Lucchini Luigi (pag. 4620), Mazziotti (pag. 4620), Mazza (pag. 4621, 4624), Cadolini (pag. 4622), De Luca (pag. 4622), Arcoleo (pag. 4622), Casana (pag. 4623), Pellegrini della Commissione (pag. 4624); posta in votazione per divisione, si approva la prima parte della risoluzione (pag. 4624); dopo prova e controprova la seconda parte non è approvata (pag. 4624) — Sulla seconda risoluzione parlano i senatori Severi della Commissione (pag. 4625), Tiepolo (pag. 4625) che propone un'aggiunta (pag. 4625), Del Giudice (pag. 4627), Barzellotti (pag. 4627), Arcoleo, relatore (pag. 4628, 4631), Maurigi (pag. 4629), Scialoja (pag. 4629), che propone una diversa dizione per la seconda risoluzione (pag. 4629), Di Camporeale (pag. 4630) — Si approva l'emendamento del senatore Scialoja, accettato dalla Commissione (pag. 4632) — Su proposta del senatore Finali, presidente della Commissione (pag. 4632), si rinvia alla seduta successiva il seguito della discussione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di agricoltura, industria e commercio, della pubblica istruzione e delle poste e telegrafi.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Dichiarazione di voto.

TAJANI. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI. Ieri, sul tardi, ero assente dall'Aula quando fu posto in votazione per appello nominale l'ordine del giorno Torrigiani; oggi tengo a dichiarare che se fossi stato presente avrei votato s'.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Tajani di questa dichiarazione.

Se non vi sono altre osservazioni il verbale s'intenderà approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Gavazzi, domanda un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questo congedo s'intenderà accordato.

**Seguito della discussione
sulle proposte di riforma del Senato
(Nn. CII e CIII - Documenti).**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sulla riforma del Senato.

Dopo la votazione di ieri, dobbiamo oggi discutere le risoluzioni della Commissione.

Queste risoluzioni, come già il Senato conosce, sono precedute da questa dichiarazione:

« Premesso il voto del 6 maggio 1910, col quale il Senato riaffermò il suo diritto di iniziativa sulle riforme da introdurre nella propria composizione, in seguito alla comunicazione del Governo che annunciava una innovazione statutaria nella nomina della Presidenza ».

Se nessuno chiede di parlare su questa premessa e sulla comunicazione a cui si riferisce, la comunicazione del Governo rimarrà agli atti.

BALENZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO. Credo che il Senato non possa rimandare agli atti la comunicazione del Governo; ma dovrebbe esprimere l'animo grato a chi dovè autorizzarla, e suggellare col suo voto la proposta, che, a parere mio, è la cosa più seria ed importante che rimarrà dell'iniziativa del Governo e della presente discussione. Il nostro illustre Presidente, il quale sa che è circondato dall'affetto di tutto il Senato, non potrà non esser lieto di vederlo tradotto in plebiscitaria votazione. E quando l'Ufficio di Presidenza, oltre la fiducia del Sovrano, avrà il plauso ed il voto di tutti i colleghi, sentirà ancora maggiore autorità e vigoria, in modo da far udire dovunque la voce del Senato di cui sarà emanazione.

Quindi io credo che, anzichè contentarsi di prendere atto puramente e semplicemente della comunicazione del Governo, il Senato debba con vivo compiacimento congratularsi del proposito del Governo di demandare al Senato la designazione dell'Ufficio di Presidenza; e in tali sensi fo formale proposta.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. L'onor. senatore Balenzano ha voluto richiamare l'attenzione del Senato sul-

l'innovazione che il Governo, come rappresentante delle prerogative regie, ha annunciato da lungo tempo a questa Camera ed ha detto che la Presidenza riceverà maggior forza e autorità dal voto del Senato. Nella nostra Assemblea non può dubitarsi de' miei sentimenti.

Tuttavia stimo opportuno ricordare nel diritto comparato degli Stati, quali sono le forme di nomine dominanti. Vi sono talune costituzioni le quali hanno i due presidenti elettivi, ve ne hanno delle altre che hanno nella Camera popolare un presidente elettivo e nell'altra Camera hanno dei presidenti scelti sopra una terna. Diceva Rodolfo Gneist, non vi fissate molto a studiare le cose in se stesse, perchè non le capirete, se non vedendo le istituzioni. In Francia era il Gran Cancelliere colui che presiedeva il Senato, come fu stabilito dalla costituzione di Luigi Filippo: in Inghilterra vi è il Gran Cancelliere il quale è nominato tra avvocati e riceve 250 mila franchi di indennità; però egli, in nome del Re, sorveglia tutte le opere di beneficenza, di carità: è il grande tutore degli idioti, dei pupilli e dei minorenni. Ora, naturalmente, noi non possiamo che accettare il principio elettivo, bene inteso però che converrà, dopo la legge, modificare il nostro regolamento in modo da poter fissare una buona procedura per le elezioni del presidente e dei vice-presidenti.

Dette queste cose mi taccio.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Balenzano di formulare la sua proposta.

BALENZANO. La mia proposta è questa:

« Il Senato, con animo grato, prende atto del proposito del potere esecutivo di demandare al Senato la designazione del suo Ufficio di Presidenza; e confida che il Governo presenterà analogo progetto di legge ».

PRESIDENTE. Chi approva la proposta dell'onor. Balenzano è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura della prima risoluzione della Commissione.

BORGATTA, segretario, legge:

1° Che pel migliore esercizio della funzione legislativa, oltre le innovazioni regolamentari, occorre instaurare l'esatta applicazione dell'art. 10 dello Statuto, e stabilire, in omaggio all'eguaglianza delle due Camere, e

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1911

alla giusta ripartizione dei lavori, quali disegni di leggi organiche, amministrative e giudiziarie, anche se importino spesa, debbano essere presentate in precedenza alla discussione del Senato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questa prima risoluzione.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. La questione dell'art. 10 dello Statuto è antica: risale al 1850, e bisogna ricordare che il conte di Cavour si dimise perchè il Senato subalpino aveva respinta la prima legge per l'abolizione della manomorta, accettando invece l'offerta di milioni sui beni ecclesiastici.

Ora, chi imprende a studiare questa materia, che i giovani dell'Università hanno bisogno di conoscere, troverà una quantità di precedenti. Ma formidabile soprattutto fu la discussione della tassa sul macinato.

Io presi vivissima parte a quel dibattito, feci alcune pubblicazioni, nè per mutar di Assemblea, mutai convinzione.

Non debbo abusare della bontà del Senato, perchè molti colleghi vogliono ritornar presto a casa loro, avverto solo che me ne rimetto alle opinioni che furono sostenute da me il 28 luglio 1879, quando ricordai che i Parlamenti meridionali, e specialmente i Parlamenti siciliani, lottarono contro gli abusi dei sovrani che volevano donativi e amorevolezze, senza farli votare prima dalla Camera Alta, che allora era composta dei cosiddetti « bracci ».

Debbo anche fare economia delle mie forze fisiche, essendo sofferente.

Terminando auguro che il tempo sia buon riformatore e che l'onor. Presidente del Consiglio, che insegna nella Università di Roma il diritto costituzionale, tenga conto di questi precedenti, sopra i quali richiamo l'attenzione dei riformatori.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Desidero di fare un'osservazione circa la seconda parte della prima risoluzione formulata dalla nostra Commissione. A me pare, finchè non avrò avuto schiarimenti in senso contrario, che sia nell'intendimento della Commissione, per quello che riguarda le leggi organiche, amministrative e

giudiziarie, di stabilire una precedenza a favore del Senato.

Ora, io questa precedenza non potrei accettarla, e vorrei che si limitasse la risoluzione alla sola interpretazione dell'art. 10; il quale limita la precedenza obbligatoria per l'altro ramo del Parlamento alle sole leggi tributarie e ai bilanci, mentre per tutte le altre leggi è data facoltà al potere esecutivo di presentarle all'uno o all'altro ramo del Parlamento.

Questo è il contenuto dell'art. 10.

Ora a me pare esorbitante che le leggi organiche, debbano essere per obbligo di legge, presentate prima al Senato anzichè alla Camera dei deputati, perchè ragioni d'ordine politico potrebbero consigliare il Governo a presentare leggi di siffatta natura, prima alla Camera dei deputati anzichè al Senato. Quello che si domanda è una equa distribuzione di lavoro tra le due Camere.

E ciò mi sembra perfettamente conforme alla lettera ed allo spirito dell'art. 10 dello Statuto. (*Approvazioni*).

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho domandato la parola, perchè intendevo sostenere la stessa opinione svolta dal collega Del Giudice.

Io credo che il nostro voto, per essere veramente efficace, debba fermarsi alla prima parte di questa prima risoluzione. Nella seconda parte mi sembra che si vada troppo nel concreto; perchè o si chiede implicitamente una legge regolatrice della distribuzione dei lavori tra la Camera dei deputati e il Senato, e questa legge a me pare non sia possibile formulare, o si vuole che il Governo s'impegno per consuetudine a presentare sempre al Senato, anzichè alla Camera, le leggi organiche, amministrative e giudiziarie, e questo mi pare che sia un chiedere anche troppo.

Vi possono essere leggi di tal natura che necessariamente, per ragioni di ordine politico o di prudenza parlamentare, debbano esser presentate prima alla Camera dei deputati anzichè al Senato.

Prendete per esempio, per non andare a cercare ipotesi lontane, la legge per i ferrovieri, e vedete chiaramente che il Governo si trova nella necessità di presentare prima alla Camera elettiva una legge di siffatta natura. Sono ma-

terie, in cui i limiti positivi assai difficilmente si possono determinare in modo così certo, da poter costituire il contenuto di una legge.

Noi dobbiamo ora affermare solennemente questo: che la consuetudine invalsa negli ultimi decenni, per cui il Governo ha creduto conveniente di non presentare mai al Senato leggi che importino spesa, è una consuetudine eccessiva, non conforme nè alla lettera, nè allo spirito dell'art. 10 dello Statuto. Come ho già avuto occasione di accennare al Senato nei giorni scorsi, a me pare che una legge, anche se ordini una spesa, possa esser presentata al Senato, quando la spesa sia di tal natura da non importare necessariamente un aumento di imposta. Anche qui è questione di apprezzamento; in quanto il riconoscere che una spesa sia così ingente da non poter essere contenuta nei mezzi ordinari della finanza, è rimesso al prudente apprezzamento del Governo; ma bisogna che il Governo non si lasci guidare, nella presentazione di disegni di legge all'una o all'altra Camera, da un'interpretazione dell'articolo decimo dello Statuto, che non è rigidamente conforme alla lettera e allo spirito dell'articolo stesso.

Rivolgo quindi vive preghiere alla Commissione, affinchè voglia consentire a limitare la risoluzione, che ci propone, alla sola prima parte, perchè la seconda è troppo concreta, e nella sua pratica impossibilità toglierebbe forse valore a ciò che noi affermiamo nella prima. *(Approvazioni)*.

BENSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENSA. Le osservazioni dei colleghi del Giudice e Scialoja mi sembrano assorbenti. Comunque, mi permetto di aggiungere ad esse un'osservazione secondaria, per la quale pare a me che la proposta della Commissione non possa essere accettata nei termini in cui essa è formulata. Si dice infatti genericamente in essa che dovrebbe studiarsi, in omaggio alla eguaglianza tra le due Camere, quali disegni di legge organici, amministrativi, giudiziari, anche se importino spesa, debbano essere presentati in precedenza alla discussione del Senato.

Una volta che fosse adottato questo sistema, come vi sono leggi che, necessariamente, debbono essere presentate prima all'altro ramo

del Parlamento, così ve ne sarebbero altre che, necessariamente, dovrebbero passare prima per la trafila della discussione del Senato.

Ora le leggi organiche, amministrative, giudiziarie, sono ordinariamente di iniziativa del Governo, ma possono anche essere di iniziativa parlamentare. Nei termini in cui la risoluzione è concepita ne conseguirebbe, se non erro, che verrebbe con essa ad essere annullato, in questa materia, il diritto di iniziativa che compete ai singoli deputati, il che sarebbe antistatutario.

FINALI, *presidente della Commissione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione*. Nessuno in quest'Aula ha maggiori titoli a parlare su questo argomento dell'on. Scialoja, il quale, durante il suo Ministero, ha proposto tre disegni di legge, di varia natura e di molta importanza, alla discussione del Senato prima che a quella della Camera dei deputati.

Io posso ricordare di avere in addietro fatto parte di Commissioni parlamentari private, poichè non avevano il carattere ufficiale, che si sono occupate di questa grave questione. Ebbene, non siamo mai riusciti a trovare una soluzione che ci soddisfacesse.

Ma però, essendo io il più anziano nel Senato, posso dire che dall'andamento della distribuzione del lavoro legislativo, di cui troppo poca parte è riservata al Senato, nasce la discontinuità del lavoro del Senato, discontinuità che impedisce che si formi quello spirito, quel concetto, quel carattere che deve informare qualunque Assemblea, la quale non deve essere un aggregato di parti, che si uniscono accidentalmente, ma deve trovarsi riunita in concetti e in pensieri comuni.

Ho avuto anche io l'onore di far parte del Governo e so quanto sia difficile regolarsi in questa materia.

Io credo benissimo che l'onor. Presidente del Consiglio ed i suoi colleghi, ubbidendo ad un alto concetto di Governo, siano ispirati al proposito di fare questa equa distribuzione tra i due rami del Parlamento; ma i ministri sono mutabili, e le dichiarazioni di un ministro mutabile non possono essere sufficiente garanzia per il Senato.

Del resto, ha chiesto la parola l'onorevole relatore della Commissione; ed io pel più ampio

svolgimento delle considerazioni su questo argomento, cedo a lui la parola. (*Approvazioni*).

ARCOLEO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *relatore*. Rispondo brevi osservazioni, tenendo conto di quanto hanno detto i vari oratori che in vario senso hanno contribuito ad illuminare il Senato sull'importanza della questione.

Come relatore ripeto quanto ebbi già l'onore di dire. Noi abbiamo presentato le risoluzioni affinché esse diano luogo all'Assemblea di formulare le proprie deliberazioni.

Quindi le nostre risoluzioni hanno un carattere semplicemente indicativo; però devo giustificarle dal punto di vista statutario e costituzionale.

Si ripete sempre che vogliamo il Senato forte ed è unanime in tutti tale sentimento.

Ma questo si dice in segno generico ma non come corpo politico e rappresentativo. Piace sempre restare sereni in un altipiano dove possiamo avere la visione delle cose, senza sentire i miasmi palustri della pianura. Come corpo legislativo noi ci raccomandiamo al cuore e alla memoria del Governo. Io non riconosco al Governo nè cuore, nè memoria; non parlo degli uomini, ma della istituzione. (*ilarità*).

Ora, negli ultimi decenni che ci dividono dal 1848, si è constatato quello che è dimostrato con una serie di note ed allegati circa il lavoro legislativo del Senato.

In questi documenti noi abbiamo fatto il raffronto dei disegni di legge dispensati, o meglio distillati al Senato, e dei disegni di legge dati alla Camera dei deputati. Si noti che quando un'Assemblea reclama lavoro, significa che garantisce la dignità sua e quella dell'altra Camera, perchè è dignità comune del Parlamento.

La distribuzione del lavoro legislativo consiste, non nel numero delle leggi date a ciascun ramo del Parlamento, ma nell'importanza delle leggi stesse.

Il valore e l'influenza dei ministri — uno o due che sieno — del Senato, consiste nell'aver in sé quella forza propria che dipende dal valore delle discussioni delle Assemblee cui essi appartengono.

È stato accennato alla questione statutaria. Badiamo; non abbiamo qui determinato una

precedenza perchè allora giustamente si potrebbe contrapporre una vera pregiudiziale.

Ma l'art. 10 dà una prerogativa giustissima, diremo così in ordine ingenuo, alla Camera dei deputati, perchè essa esprime più direttamente l'opinione pubblica, gli interessi del paese, soprattutto gli interessi materiali di esso. Quindi si giustifica la precedenza in materia di imposizioni, tributi, conti.

Oltre questo vi è il principio supremo che non è limitato all'art. 10, ma che informa le attribuzioni del Parlamento costituito, oltre il Capo dello Stato, dalle due Camere con eguaglianza di poteri legislativi.

La regola quindi è l'equilibrio dei due rami del Parlamento. Ora noi non domandiamo che l'applicazione di questo principio. La distribuzione delle leggi organiche di ordine amministrativo o giudiziario, sarebbe coordinata alla stessa ragione d'essere del Senato.

Questo giustifica le molte e preminenti categorie di funzionari che, sotto vari aspetti, rappresentano quella competenza che giova, non solo ad esaminare più serenamente e con maggiore analisi questi disegni di legge, ma anche per aiutare la Camera dei deputati la quale, pel suo sindacato politico, e nella precedenza di tutte le leggi d'imposta, tributi e di conti, non ha il tempo sufficiente a quest'esame.

Epperò abbiamo sostenuto il ripristino del vero valore dell'art. 10 dello Statuto, fuorviato da abusiva interpretazione del Governo, e contro cui si reclamò sempre con interpellanze, riunioni senatoriali.

Ricordo all'uso i voti espressi fin dal 1886 dalla relazione Digny e poi da quelle del Vitelleschi e del Saredo. Bisogna uscirne una buona volta e in modo definitivo, essendo sterili e inutili raccomandazioni, proteste, ordini del giorno, in cui ha tanto fiducia l'onorevole Scialoja, al quale ricordo le parole roventi che ebbe nel dicembre 1908 quando il Ministero pretese, per una legge importante, l'urgenza e la relazione orale.

Ormai questo bisogno e questo diritto, occorre esprimere in modo concreto da rispondere alla competenza ed al giusto criterio che ha il Senato, di contribuire equamente al lavoro parlamentare.

La questione sta tutta qui e non può essere risolta con espedienti o misura di regolamenti.

La seconda parte della risoluzione include un disegno di legge.

Ora noi non dobbiamo mostrarci timidi o restii ad alcune innovazioni che diano forma concreta e possibilità di sviluppo alle funzioni legislative del Parlamento. Perchè tanta esitanza a creare, ad esempio, un organismo misto delle due Presidenze parlamentari, del quale vi ha un germe nella legge sulla Corte dei conti, e che potrebbe risolvere questa ed altre questioni con la potestà di delegazione legislativa?

Perchè non tentare questi metodi idonei a costituire un ingranaggio parlamentare, dando la precedenza non solo, ma anche la superiorità, alla Camera dei deputati in ragione del maggiore contributo che essa porta in tutte le questioni di finanza?

Perchè non tener presente quello che ha più volte attuato la Camera dei Comuni e dei Lords in Inghilterra, facendo perfino l'elenco di quelle leggi le quali possono avere un carattere misto o di ordine esclusivamente finanziario?

Perchè non si potrebbe in più larga misura, adottare ciò che nel 1907 fu ammesso in Austria per la precedenza di alcune leggi organiche a favore della Camera Alta?

Noi non abbiamo formulato una proposta concreta, ma affermato di non confidare in una interpretazione che dipende solo dal buon volere dei ministri, noi desideriamo che di fronte a questi bisogni che rivela la Camera Alta, il Ministero provveda, e se occorre, in modo più sicuro, con una legge in cui possa determinarsi, anche in seguito a un accordo preparatorio colla Camera dei deputati, questa distribuzione dei lavori, che non significa una precedenza di ordine statutario, ma un giusto e migliore concorso da parte nostra.

Se io potessi eliminare le difficoltà con una proposta assai modesta, direi che il Ministero può farlo per via di decreto Reale preso in Consiglio dei ministri; ma anche questo è mutabile ed io confido invece nell'assenso e cooperazione dell'altro ramo del Parlamento, e credo che non sarebbe difficile preparare norme preliminari mediante accordi per delegazione fra le due Camere.

Ma su questo non devo fermarmi, poichè ne avrebbe il dovere anche il Ministero. Sotto questo punto di vista, non è affatto una pro-

posta concreta quella della Commissione, ma bensì una indicazione, una direttiva, affinché il Ministero senta la responsabilità e possa prendere i provvedimenti definitivi per proporvi una legge. E non ho altro da dire. (*Approva-*
zioni).

FRACASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRACASSI. Avevo rilevato anch'io l'inconveniente al quale potrebbe dar luogo la proposta della Commissione, stabilendo che taluni disegni di legge *debbano*, necessariamente, essere discussi prima dal Senato che dalla Camera, ed ho presentato un emendamento nel senso di sostituire alla parola *debbano* la parola *possano*.

Con questa modificazione ogni difficoltà sarebbe eliminata. Gli inconvenienti che si lamentano nell'andamento dei lavori del Senato, derivano dalla interpretazione troppo larga che i vari Gabinetti hanno dato alla disposizione dell'articolo 10 dello Statuto, ritenendo che tutti i progetti di legge importanti spesa, e non soltanto i bilanci ed i progetti di nuove imposte, dovessero prima essere approvati dalla Camera elettiva. Giustamente si osserva che vi sono progetti di legge i quali, pure importando spesa, dovrebbero poter essere discussi in precedenza dal Senato. Tali sono senza dubbio, a mio avviso, quei progetti dai quali, pur dovendo derivare una spesa, è stabilito nei progetti stessi che essa si iscriverà nei capitoli del bilancio di uno o di altro Dicastero. Siccome i bilanci devono essere approvati dalla Camera prima che dal Senato, la precedenza della Camera in materia di spesa, per questi casi, non sarebbe in alcun modo menomata.

Ma, con tutto ciò, io ritengo necessario sostituire al verbo «debbano» il «possano», per lasciare facoltà al Governo di potere, se necessario, presentare prima alla Camera elettiva, anche quei progetti di legge, ai quali specialmente accenna la proposta della Commissione. (*Rumori*).

Nessun Governo, onorevoli colleghi, potrebbe accettare un obbligo come quello che risulterebbe dalle proposte della Commissione, che taluni progetti di legge debbano assolutamente, necessariamente essere prima discussi dal Senato.

L'inconveniente che lamentiamo pei lavori

del Senato, lo ripeto, derivano dall'interpretazione troppo larga di una disposizione statutaria che impone la precedenza assoluta della Camera elettiva per taluni disegni di legge. Se per altri disegni di legge si stabilisce la precedenza assoluta del Senato, si verrebbe a creare per l'altro ramo del Parlamento l'inconveniente stesso che si lamenta per il Senato. Poichè potrebbe accadere che ad un dato momento, mentre il Senato si trova impegnato nella discussione dei bilanci, già approvati dalla Camera, ed a questa difettasse il lavoro, il Governo dovrebbe far discutere appunto uno di quei progetti pei quali fosse stabilita la precedenza assoluta del Senato.

Per questo caso il Senato sarebbe sovraccarico di lavoro e la Camera potrebbe anche rimanere senza lavoro alcuno, mentre un progetto di legge, anche importantissimo, attenderebbe l'approvazione del Parlamento.

Per queste considerazioni ho presentato la mia proposta di emendamento.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Io pure sono di avviso che se si viene nella determinazione di voler stabilire tassativamente, che certi disegni di legge debbono essere presentati prima al Senato che non alla Camera elettiva, si andrebbe incontro agli stessi inconvenienti che ora lamentiamo per la interpretazione delle disposizioni statutarie; quindi credo sia opportuno trovare un temperamento che soddisfi a questo concetto, cioè di regolare in modo che il lavoro delle due Camere proceda di pari passo e si svolga normalmente, senza dannose interruzioni prolungate del lavoro, ed eccessivo cumulo.

L'on. relatore nel suo discorso, sempre lucido, chiaro ed incisivo ci ha detto: badate che il Governo può anche trovar mezzo di provvedere a questo scopo, stabilendo preventivi accordi colle Presidenze delle due Camere, formulando delle norme che ne disciplinino la procedura parlamentare, onde i lavori procedano con intento concorde ed utile.

Le proposte fatte dalla Commissione sono in questi termini: « occorre instaurare l'esatta applicazione dell'art. 10 dello Statuto, e stabilire, in omaggio alla eguaglianza fra le due Camere e alla giusta ripartizione dei lavori, quali disegni di leggi organiche, amministrative e giu-

diziarie, anche se importino spesa, debbano essere presentate in precedenza alla discussione del Senato ».

A me pare che si potrebbe venire in questo concetto, stabilire cioè, per legge, delle norme per la ripartizione dei lavori fra i due rami del Parlamento, lasciando al Governo, che ne ha l'obbligo e la responsabilità, di vedere egli quali siano i mezzi migliori da proporre per riuscire allo scopo, perchè io voglio l'interpretazione larga dell'articolo 10 dello Statuto.

L'altro giorno si è detto che l'articolo 10 deve solo riguardare imposte e bilanci, ed io penso che vi sia qualche altra legge, per esempio per un prestito, che ha tal carattere finanziario per cui, indubbiamente, dovrebbe essere presentata prima all'altro ramo del Parlamento.

Credo quindi che noi possiamo venire alla risoluzione che il Governo debba, per legge, determinare le migliori norme che crede nell'interesse che il lavoro sia ripartito equamente fra i due rami del Parlamento, senza vincolarci all'obbligo che determinate leggi siano presentate ad un ramo o all'altro in precedenza, eccetto quelle assolutamente ed esplicitamente indicate nell'art. 10 di precedenza per la Camera elettiva.

Propongo pertanto che dopo le parole « articolo 10 dello Statuto », si sostituiscano a quelle del testo le parole: « e stabilire le norme per una giusta ripartizione del lavoro legislativo fra le due Camere ».

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. A me pare che stiamo discutendo, permettetemi la frase, nel vuoto. Noi siamo, se non mi inganno, tutti d'accordo con la Commissione nel volere una interpretazione esatta dell'articolo 10 dello Statuto: La interpretazione esatta, eliminerebbe la necessità di mettere la seconda disposizione, perchè oggi se non vengono, sistematicamente, certe proposte di legge prima al Senato che all'altro ramo del Parlamento, è appunto in conseguenza di quella che noi diciamo falsa o restrittiva interpretazione dell'art. 10.

Quando avremo detto che si deve ristabilire la esatta interpretazione dell'art. 10 dello Statuto, l'eguaglianza fra i due rami del Parlamento nella distribuzione del lavoro, è una con-

seguenza necessaria, e non c'è bisogno che si stabiliscano delle altre regole tassative, che non si possono formulare; e in ciò anche siamo tutti d'accordo.

Quindi credo che basti fermarci alla esatta applicazione o interpretazione dell'art. 10.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Vorrei aggiungere poche parole a quelle così ben dette dal collega Cavasola, che mi ha preceduto, perchè qui appunto convien distinguere due cose alquanto diverse: cioè la questione d'interpretazione dell'articolo 10, che realmente ha bisogno di essere bene chiarita e stabilita, da tutto il resto.

Io stesso mi trovavo ad essere relatore nella passata legislatura di un progetto di legge già pronto per la discussione, e il ministro proponente, al riaprirsi della nuova, non ha creduto di ripresentarlo innanzi al Senato, perchè portava un aumento di spesa, ritenendo che per questo ne spettasse la precedenza alla Camera dei deputati.

Evidentemente, più che una opinione del ministro, si trattava di una pratica e di una opinione tradizionale nel Governo. Quindi io credo che il Senato farà cosa saggia, oltre che nell'interesse proprio, nell'interesse generale dell'opera parlamentare, manifestando con un voto formale come l'art. 10 debba retta-mente interpretarsi nel senso suo più logico e restrittivo.

Ma la seconda parte della proposta intenderebbe a sanzionar norme che a me sembra non si possano e non si debbano formulare. E infatti dalla stessa relazione della Commissione e da ciò che ha detto l'on. relatore, emerge chiaro come non vi sarebbe un criterio positivo, mercè cui effettuare la vagheggiata distribuzione del lavoro legislativo fra le due Camere.

L'on. relatore accennava alla formazione di una Commissione mista fra le Presidenze delle due Camere; ma con ciò, me lo permetta l'onorevole relatore, si andrebbe proprio fuori di carreggiata, perchè si disconoscerebbe quanto non può e non deve che essere di competenza piena e assoluta del Governo.

È il Ministero che deve apprezzare la ragione, la convenienza di presentare un pro-

getto piuttosto a una Camera che all'altra, secondo l'indole di esso e le circostanze peculiari del momento, che possono suggerire di dar la precedenza piuttosto a una che all'altra delle due Camere, e secondo pure la maggior probabilità - siamo pratici! - che il progetto di legge ottenga la sua approvazione.

Progetti di legge, che abbiano, per esempio, un contenuto prevalentemente tecnico e obiettivo si raccomandano più specialmente allo studio del Senato; altri, invece, anche nella stessa materia, che abbiano un contenuto di carattere più spiccatamente politico, reclamano il previo esame dalla Camera dei deputati. E questa diversità di carattere tanto più determinerà la precedenza dovuta all'altro ramo del Parlamento, finchè il Senato non otterrà quella maggiore autorità e influenza politica che dovrebbero conferirle le desiderate riforme.

Aggiungo un'altra considerazione. Io credo che non vi sia neppure la convenienza per il Senato, nella maggior parte dei casi, di far codesta questione di precedenza. Il Senato costituisce una specie di giudizio superiore - passi la parola - a quello della Camera dei deputati; e quindi pare a me che sia nell'interesse suo medesimo che i progetti vengano a noi, diremo così, in secondo grado, in appello, piuttosto che assoggettare alla revisione della Camera dei deputati i progetti approvati dal Senato.

Concludendo: io mi associo a quanti chiedono alla Commissione che limiti la sua proposta con invocare una interpretazione più giusta ed esatta dell'art. 10: *niente più in là*.

MAZZIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZIOTTI. L'art. 10 dello Statuto è chiaro ed esplicito nel determinare la precedenza di esame da parte della Camera elettiva solo per i bilanci, le leggi di imposte ed i conti. Eppure è stato male interpretato nella sua applicazione, poichè è stato esteso a tutte le leggi che abbiano un carattere finanziario o importino un aumento di spesa. È indispensabile eliminare così erronea interpretazione che nuoce al regolare andamento dei lavori legislativi ed è stato concordemente deplorata dal Senato in molti rincontri. Convien dunque trovare modo per ristabilire la esatta e regolare interpretazione dello Statuto, e questo giusto desiderio, questa imprescindibile necessità è affermata

nella prima parte della risoluzione di cui ora ci occupiamo. Ma ciò non può essere efficace; una disposizione di legge, come a buona ragione si desidera, non può limitarsi ad una formula generale con cui si chiede che si rispetti e si interpreti rettamente un'altra legge. Da ciò il concetto della Commissione contenuto nella seconda parte della risoluzione, cioè di stabilire una norma per la ripartizione del lavoro legislativo. Contro la formula della Commissione si dice: voi non potrete mai, per legge, determinare quali disegni debbono andare ad un ramo del Parlamento, quali debbono andare all'altro. Impossibile no, difficile certamente. Ma questa difficoltà non deve condurci fino a sopprimere la seconda parte della risoluzione proposta, come vorrebbe il senatore Cavasola, perchè se essa si dovesse sopprimere, cosa rimarrebbe? rimarrebbe semplicemente il voto del Senato per la esatta applicazione dell'articolo 10.

Ciò non sarebbe che un'inutile ed oziosa ripetizione delle proteste, dei voti, delle domande fatte, purtroppo per tanti anni, dal Senato, e rimaste sempre inascoltate. Occorre uscire da una formula accademica ed invitare il Governo a stabilire per legge le norme con cui debba essere distribuito il lavoro legislativo fra le due Camere e conseguentemente quali disegni di legge debbano esser presentati preferibilmente in precedenza all'uno o all'altro ramo del Parlamento.

Io comprendo perfettamente e mi rendo conto delle difficoltà che possono incontrarsi in tale compito, ma osservo che noi non discutiamo ora un disegno di legge, nè una formula precisa di ripartizione del lavoro legislativo: noi discutiamo semplicemente un voto giustissimo.

Il Governo certamente potrà ogni suo buon volere nella ricerca di un modo come il nostro giusto desiderio possa essere attuato. Non si riuscirà a stabilire per legge criteri esatti di ripartizione: ebbene si potrà trovare un'altra via, quella, ad esempio, indicata dall'onorevole relatore, di un accordo tra i due rami del Parlamento per mezzo dei rispettivi uffici di presidenza.

Noi in questo momento esprimiamo un semplice desiderio; ci riserviamo al momento opportuno, se e quando verrà proposto questo disegno di legge, di vedere se il Governo abbia

proposto un modo efficace, durevole per corrispondere al giusto nostro voto. (*Approvazioni*).

MAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZA. Io desidero semplicemente di far osservare che dalla discussione che ha preceduto il consenso unanime dei senatori pare sia questo: che convenga regolare in modo più giusto la ripartizione del lavoro legislativo fra i due rami del Parlamento, sia per il migliore andamento dei lavori legislativi, sia per tutelare la dignità del Senato, in guisa che esso si senta tenuto nella stessa considerazione dell'altro ramo del Parlamento.

Mi sembra altresì che tutti convengano nel ritenere inopportuno legare le mani al Governo nella distribuzione dei lavori parlamentari, perchè ci possono essere considerazioni di ordine politico che possono consigliare, e qualche volta anche obbligare, il Governo a preferire di presentare un progetto di legge, prima alla Camera dei deputati, anzichè al Senato. Dunque nessuna legge speciale deve, anzi dirò meglio, può regolare questa materia. Basta stabilire che anche le leggi che importano spesa, possano essere presentate al Senato prima che alla Camera dei deputati, se non implicano necessariamente un aumento di tributi. E di questa specie sono la maggior parte delle leggi organiche, giuridiche ed amministrative che si sottopongono al Parlamento.

Per queste considerazioni, io presenterei alcune modificazioni alla prima risoluzione della Commissione, modificazioni che mi sembra rispondano, nel miglior modo, alle idee condivise dalla maggioranza dei colleghi.

Proporrei quindi, in luogo della prima risoluzione della Commissione, un testo così concepito:

« Per il miglior esercizio della funzione legislativa occorre instaurare l'esatta applicazione dell'art. 10 dello Statuto e provvedere, in omaggio alla eguaglianza tra le due Camere, ad una più giusta ripartizione del lavoro, tenendo presente che, pur lasciando arbitro il Governo della distribuzione del lavoro tra le due Camere, debbano potersi presentare precedentemente al Senato anche leggi che importino spesa, purchè la spesa non implichi necessariamente un aumento di tributi ». (*Approvazioni*).

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Se il Senato, sopra questa questione, non prende una decisione chiara e categorica, il nostro lavoro sarà un lavoro assolutamente vano, poichè l'interpretazione dell'articolo 10° riguarda soltanto i disegni di legge concernenti le imposte.

Tutto quanto riguarda la ripartizione del lavoro non è assolutamente toccato dall'articolo decimo ed è abbandonato per intero all'arbitrio del Governo, e perciò è suscettibile di essere regolato con una legge. E oggi appunto siamo chiamati a dettare qualche utile provvedimento concernente la ripartizione dei lavori. Se noi non prendiamo una risoluzione, anche temperata, anche dentro ristretti limiti, ci troveremo sempre nelle medesime angustie, che cioè, dopo essere rimasti per molti mesi nella deficienza di lavoro, alla metà di giugno ci verranno presentate delle leggi organiche molto importanti, anche di 100 articoli, che non si vorranno rimandate alla Camera e che quindi il Senato si troverà, per così dire, obbligato ad approvare.

I precedenti che noi lamentiamo sono quelli che ci debbono indurre ad approvare la proposta della Commissione, poichè altrimenti lasceremmo le cose perfettamente nello stato in cui ora si trovano, e che diedero sempre luogo a reiterati lamenti.

DE LUCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE LUCA. Anche a me pare, com'è parso ad altri onorevoli colleghi, che la parte che si riferisce all'articolo dieci dello Statuto, sia perfettamente indipendente dalla seconda parte, che mira a regolare il lavoro delle due Camere.

Comprendo le difficoltà che sull'ordine del giorno sono state sollevate da alcuni oratori i quali, in quelle parole con cui si accenna ad una precedenza, per taluni ordini di leggi, da darsi al Senato, trovano una regola che anche a me sembra non accettabile, perchè turberrebbe l'iniziativa del Governo, che spesso attinge ad alte considerazioni d'indole politica, e offenderebbe anche la iniziativa dei componenti l'altro ramo del Parlamento.

Ma, dopo le dichiarazioni dell'on. Arcoleo, a me pare che la Commissione più che ad una precedenza vera e propria in determinate ma-

terie, miri ad una più equa distribuzione del lavoro tra le due Camere, in modo da assicurare al Senato una maggiore continuità di lavoro e il mezzo di attendervi con più maturo esame.

Se io adunque non m'inganno, le difficoltà sollevate potrebbero essere tolte, mantenendo, come io propongo, il testo della Commissione sino alle parole « in omaggio all'eguaglianza tra le due Camere » e, togliendo il resto, sostituire « quali disegni di leggi organiche, amministrative e giudiziarie anche se importino spesa debbano essere presentate per provvedere alla giusta ripartizione del lavoro fra le Camere stesse ».

Evidentemente è impossibile, in una discussione generica, venire a particolari precisi circa il modo come debba farsi questa giusta ripartizione. Si tratta di una direttiva a cui noi dobbiamo mirare, ed io credo che eliminando dalla risoluzione della Commissione quelle maggiori particolarità che vi si trovano, si possa, con la formula da me proposta, la quale non impegna a nessuna speciale determinazione, scolpire il pensiero che il Senato intende che si provveda meglio alla ripartizione del lavoro legislativo.

ARCOLEO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *relatore*. Avevo domandato la parola per ringraziare i vari oratori. Non era senza scopo che avevamo messo quella parola « precedenza » per stimolare la curiosità e la discussione dei nostri colleghi. La questione statutaria è eliminata, resta quella di una più corretta ed esatta applicazione di quel criterio che il Senato vuole adottare, e non come affermazione accademica, perchè se questo volesimo fare, sarebbe bastato il regolamento e non vi era bisogno di discutere la cosa in Assemblea.

Notino che vi ha un criterio da esprimere da parte della Commissione, ed io prego i miei colleghi di tenerne conto. Non è a parlare di emendamenti sulla nostra risoluzione perchè, ripeto, la risoluzione è indicativa, anzi noi siamo felici di poter raccogliere qui il contributo di saviezza di tutti i nostri colleghi e di votare quell'ordine del giorno, quell'articolo, quella proposizione che si crederà possa corrispondere ai comuni desideri. Quindi ciò spri-giona anche dalle pastoie di formule che ab-

biamo evitato nelle nostre risoluzioni. Lo ripeto, la prima parte contiene il principio informativo, cioè la giusta interpretazione dell'articolo 10 dello Statuto, da farsi « oltre i provvedimenti regolamentari »; il che potrebbe far ritenere anche implicita e assorbita la seconda parte, che trova dubbi nella parola « precedenza ». Noi non lo crediamo.

Non è luogo di ripetere che i ministri hanno violato l'art. 10 per tutto il tempo dell'esercizio del loro potere; sarebbe una censura sterile.

Noi vogliamo la seconda parte come dimostrazione concreta della prima.

Noi crediamo che non si abbia veramente un risultato concreto se il rimedio non si adotti in modo definitivo, cioè per legge. Ed ho piena fiducia che la Camera dei deputati, quando il Governo accetti questo voto che il Senato esprime, troverà il modo di concorrere in questa, che essendo ripartizione di lavoro legislativo, non turba nè attenua quella prerogativa che impone l'art. 10 dello Statuto. (*Approvazioni*).

Voci. Ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. Ma la Commissione che cosa dichiara sugli emendamenti che sono stati presentati?

ARCOLEO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *relatore*. La Commissione, per parte sua, non ha emendamenti da accettare o da respingere. (*Commenti*).

A me pare di prestare maggior rispetto all'Assemblea: io ho soltanto dimostrato che noi non abbiamo presentato che note indicative e non possiamo che dare dei chiarimenti sulle nostre risoluzioni. Noi siamo diffidenti, e non basta in massima che si riaffermi il principio che nessuna eccezione si può contrapporre al Senato nella iniziativa di discussione per leggi che importino spese, e che la eccezione riguarda solo imposte, bilanci e conti. Il principio è già nello Statuto. Qui si tratta di porre un rimedio agli abusi.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Io vorrei pregare i colleghi che hanno presentato degli ordini del giorno e degli emendamenti, di voler seguire il buon esempio che si è dato nell'altra seduta e di non insistere su di essi.

Noi abbiamo bisogno in tutta questa azione, di rappresentare un pensiero il più unanime che sia possibile. Noi dobbiamo rammentare quanto il presidente della Commissione ha espresso: necessità che si dia mezzo a questo Corpo legislativo, che è pieno di vigore, come gli oratori tutti nelle precedenti sedute hanno dimostrato, di potere adempiere pienamente e colla massima intensità di lavoro al suo compito legislativo.

Non ci dividiamo su piccole forme. Vi è una proposizione della Commissione: votiamo tutti compatti questa proposta. Questa è la preghiera che io rivolgo ai miei colleghi. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. In seguito alla proposta del senatore Casana, io pregherò man mano tutti coloro che hanno presentato degli emendamenti, a voler dichiarare se li mantengono o se li ritirano.

Comincerò dal senatore Fracassi.

Mantiene o ritira ella il suo emendamento?

FRACASSI. Per parte mia non ho alcuna difficoltà di ritirarlo, però non posso votare la seconda parte di questa risoluzione; quindi se essa viene mantenuta o voterò contro tutta la proposta, o pregherò l'onor. Presidente di metterla ai voti per divisione.

PRESIDENTE. Sta bene; ella ritira intanto il suo emendamento.

Domando all'on. senatore Parpaglia se mantiene o ritira il suo emendamento.

PARPAGLIA. Coll'emendamento che ho presentato io affermo la prima parte della proposta della Commissione, e sulla seconda parte sopprimo l'obbligo di presentare delle proposte legislative. (*Rumori - Conversazioni*).

Voci: No! no!

PARPAGLIA. Faccio voti che il Governo presenti un progetto di legge col quale si possa provvedere alla regolare distribuzione dei lavori fra le due Camere, senza vincolarlo a presentare questa o quella legge prima all'uno che all'altro ramo del Parlamento.

Il Governo vedrà quali sono i provvedimenti legislativi che possono presentarsi prima al Senato che alla Camera o viceversa.

Si è portato l'esempio dell'Inghilterra, ma io credo che bisognerebbe fare da noi qualche cosa che incarni il principio a cui ho accennato.

Il mio emendamento ha la massima latitudine e risponde al concetto che tutti noi abbiamo su questo argomento. (*Rumori - Conversazioni*).

PRESIDENTE. Io ho chiesto al senatore Parpaglia se egli mantiene o ritira l'emendamento, e questa domanda io gli ripeto.

PARPAGLIA. Lo mantengo. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Allora io domando se è appoggiato.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(Non è appoggiato).

Non essendo appoggiato, non può, a termini dell'art. 78 del regolamento, essere discusso nè messo a partito.

Domando al senatore Mazza se mantiene la sua proposta.

MAZZA. Per amore di concordia, non insisto sull'emendamento da me proposto. (*Benè*). Noto però, che i concetti da me espressi nel medesimo, coincidono, nella prima parte, con quelli emessi dalla Commissione. Si verifica invece una notevole differenza nella seconda parte, in quanto che io non credo opportuno, nè praticamente possibile, fare una legge che stabilisca con precisione quali disegni di legge debbano essere presentati al Senato prima che alla Camera dei deputati e viceversa.

Ad ogni modo, se il ritiro di questo emendamento può servire al migliore andamento della discussione, dichiaro che non ho nessuna difficoltà di ritirarlo.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa?

SCIALOJA. Sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Nonostante l'impazienza del Senato, io oso ancora parlare, perchè la cosa mi pare importante.

Se voi votate la necessità di una legge in proposito, io credo che fate opera pericolosa, perchè, a parer mio, una legge in proposito non verrà mai.

Voci: Mai, mai.

SCIALOJA. Se io sedessi al banco dei ministri, dichiarerei che non mi assumerei la responsabilità di presentare una legge di questo genere.

Se noi dunque affermiamo la necessità di questa legge, che non verrà mai, distruggiamo

tutto il valore morale del nostro voto sulla prima parte della proposta.

Noi dobbiamo contentarci di ottenere ciò che possiamo, dichiarando che la retta interpretazione dello Statuto non obbliga il Governo a presentare alla Camera elettiva i progetti di legge, se non quando veramente contengano imposizioni di tributi o si tratti di bilanci; e che per conseguenza si può, d'ora in poi, instaurare una migliore consuetudine in proposito. Invitiamo pertanto il Governo ad invigilare sopra la distribuzione dei lavori fra la Camera ed il Senato.

Un voto dato in questo senso, oggi, solennemente, ha un alto valore morale. Se invece voi dichiarate che questa deliberazione non ha valore, se non quando sia tradotta in legge, con la certezza che la legge non verrà mai, distruggete con questo tutto il valore morale del vostro voto positivo. (*Approvazioni*).

PELLEGRINI, *della Commissione*. Propongo che si proceda alla votazione per divisione. (*Rumori, conversazioni*).

PRESIDENTE. Essendo stata domandata la votazione per divisione di questa risoluzione della Commissione, prego gli onorevoli senatori di voler fare attenzione al punto preciso in cui termina la prima parte.

Ne do lettura:

« Che pel migliore esercizio della funzione legislativa, oltre le innovazioni regolamentari, occorre instaurare l'esatta applicazione dell'art. 10 dello Statuto ».

Metto ai voti questa prima parte. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

La prima parte è approvata.

Passiamo alla seconda parte. Ne do lettura:

« e stabilire, in omaggio all'eguaglianza fra le due Camere ed alla giusta ripartizione dei lavori, quali disegni di leggi organiche, amministrative e giudiziarie, anche se importino spesa, debbono essere presentate in precedenza alla discussione del Senato ».

Chi approva questa seconda parte, è pregato di alzarsi.

Voci. La controprova, la controprova!

Essendo stata chiesta, procediamo alla controprova.

Chi non approva la seconda parte è pregato di alzarsi.

La seconda parte non è approvata.

PRESIDENTE. Ora passiamo alla seconda risoluzione.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

« 2ª Che ad accrescere valore al Senato, come corpo politico, è opportuno procedere a riforme intrinseche in armonia ai principii fondamentali che lo costituiscono: nomina vitalizia e categorie, con una più genuina e diretta rappresentanza ».

SEVERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SEVERI, *della Commissione*. Ho chiesto di parlare come membro della Commissione.

Nella relazione è incorsa una omissione, relativamente alle modificazioni di semplice forma da introdursi nell'art. 33 dello Statuto, modificazioni contro le quali non potranno sollevarsi dubbi ed obiezioni, nemmeno dai più gelosi custodi della sua integrità.

Basta leggere a pagina 39 della relazione per vedere la natura di queste modificazioni, alle quali non vien fatto richiamo nelle conclusioni, e che tuttavia dovranno formare argomento di deliberazioni.

Ecco la ragione per la quale ho chiesto la parola al fine di riparare a questa omissione.

A pagina 39 della relazione è posta in rilievo la necessità di mutamenti e aggiunte di pura forma nelle categorie dal n. 7 al 21 dell'art. 33; ma venne dimenticato di comprendere le categorie 11ª e 12ª che riguardano i *presidenti di classe del magistrato di appello, e i consiglieri del magistrato di cassazione*; siccome oggi sono conosciuti sotto altro nome, così anche le categorie 11ª, 12ª debbono essere modificate sostituendo la seguente dizione: al n. 11 « i presidenti di sezione della Corte di appello con tre anni di funzione », e al n. 12 « i consiglieri delle Corti di cassazione, dopo cinque anni di funzione ».

Solo per riparare a queste omissioni avevo chiesto la parola, e non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Dunque ella propone che oltre alla seconda risoluzione, si accettino anche le modificazioni completate come ella ha indicato, e di cui si parla a pagina 39 della relazione.

SEVERI, *della Commissione*. Precisamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tiepolo, il quale coi senatori Casana, Veronese e Baccelli, propone la seguente aggiunta alla seconda risoluzione:

« e quindi anche coll'estendere la categoria delle rappresentanze degli enti locali ai sindaci delle principali città ».

TIEPOLO. Onorevoli senatori. Prendo la parola per sostenere l'aggiunta che io, insieme cogli onorevoli colleghi ed amici, che mi hanno fatto l'onore di aggiungere la loro firma alla mia, proponiamo a questa seconda risoluzione della Commissione.

Io debbo dichiarare che questa aggiunta è corrispondente al concetto che ha ispirato la Commissione nel concretare quella risoluzione, concetto nel quale noi assentiamo, e che è precisamente quello di assicurare al Senato un maggior valore politico, col dargli una più genuina e più diretta rappresentanza a mezzo delle categorie. Il Senato è un corpo rappresentativo, appunto perchè le categorie da cui viene tratto, rappresentano ciascuna un complesso organico di energie, o intellettuali o economiche, o civili dello Stato.

Perciò deve intendersi che le categorie, come egregiamente è spiegato nella relazione dell'illustre senatore Arcoleo, contengano in se stesse una virtù congenita per cui possano, dovendo essere lo Statuto permanente, ciascuna nella cerchia che è determinata dallo Statuto stesso, svilupparsi ed evolversi, onde comprendere nella categoria stessa quelle nuove energie e i nuovi organismi che sorgono nello Stato nel corso del tempo. Così avvenne nella categoria che comprende la sola Accademia delle scienze di Torino, alla quale, nel corso del tempo per una necessità storica, sono state aggiunte altre sei o sette Accademie di scienze, ed Istituti di scienze, lettere ed arti: così avvenne nelle categorie che contemplano la magistratura e varie classi di funzionari dello Stato. Così, a parer mio (parlo ora a nome mio personale), dovrebbe essere anche per la categoria che contempla il censo. Dalla promulgazione dello Statuto in poi, si è verificato il nuovo fenomeno dello sviluppo grandioso della ricchezza mobiliare a fianco ed anzi al di sopra della ricchezza immobiliare. Della ricchezza mobiliare una parte cospicua è costituita dal Debito

pubblico, il quale rappresenta nientemeno che 9 o 10 miliardi.

Ora io credo, come crede del resto la Commissione, che la lettera della categoria statutaria debba essere estesa nel senso di comprendere espressamente questa parte cospicua della ricchezza mobiliare, che ha una così grande influenza nell'economia nazionale.

E questo io credo, perchè il pagamento del tributo di 3000 lire, che è prescritto nella categoria del censo, non costituisce già il vero e proprio titolo alla nomina a senatore, ma è così stabilito perchè si abbia l'indice dell'importanza del patrimonio al quale la rappresentanza, in questa categoria, si è voluta dare. Oggi relativamente al Debito pubblico - e parlo sempre di debito pubblico nominativo - con la conversione della rendita pubblica senza imposta, questo indice andò perduto. Nè si potrebbe confidare quella specie di giurisprudenza che nel caso unico verificatosi finora avrebbe stabilito la Commissione della verifica dei poteri: prima di tutto perchè il giudizio della Commissione può variare ad ogni mutamento de' suoi componenti, in secondo luogo perchè, se allora si era vicini ancora al periodo di tempo in cui anche il consolidato pagava il tributo e il tempo del possesso stava a cavaliere fra l'uno e l'altro tempo, tra breve la vicinanza a quel periodo non la si avrà più, e andrà perduto l'indice che nello Statuto viene prefinito per denotare l'importanza che deve avere il censo per costituire il titolo alla nomina di senatore. Io credo adunque che la categoria dovrebbe essere estesa nel senso che sia compreso il debito pubblico nominativo.

La estensione, come avverte saggiamente la Commissione, dovrebbe essere fatta anche per riguardo alla categoria che contempla i meriti ed i servizi eminenti coi quali si sia illustrata la patria.

Ora questa categoria non può più ritenersi ristretta alle sole manifestazioni di patriottismo: i tempi sono mutati ed il periodo glorioso dell'epopea del nostro risorgimento si estingue coll'estinguersi della generazione che ha avuto l'onore e la gloria di parteciparvi.

Bisogna perciò estendere per necessità di cose questa categoria anche a quei singolari meriti che sono manifestazioni eccezionali nelle scienze, nelle arti e nell'industria, considerata

questa come indice delle massime attività del capitale e del lavoro.

Detto questo, come pensiero mio personale, felice e onorato di essere consenziente in ciò col pensiero e con l'avviso della nostra Commissione, passo a parlare, anche a nome degli amici firmatari, della aggiunta che proponiamo alla seconda risoluzione.

La categoria, che è la sedicesima... (*Rumori, interruzioni*).

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onor. senatore Tiepolo che sulla questione delle categorie dovremo tornare in seguito.

TIEPOLO. ...Noi abbiamo proposto una aggiunta a questa risoluzione, aggiunta che contempla anche la categoria sedicesima nella sua generica espressione, quindi mi sembra di non uscire dall'argomento della discussione. (*Commenti*).

La categoria sedicesima, dicevo, evidentemente contempla la rappresentanza che lo Statuto ha voluto dare nel Senato degli enti locali amministrativi, determinando questa rappresentanza nelle persone dei presidenti dei Consigli divisionali, che allora esistevano come soli organi massimi dell'ordinamento amministrativo dello Stato, e che poi furono per necessità di cose sostituiti dai presidenti dei Consigli provinciali. Già questa sostituzione stessa costituisce un argomento in favore del concetto che le antiche categorie debbano essere sviluppate ed evolute in armonia ai tempi, pur restando immutato il loro numero statutario.

Ma la rappresentanza degli enti locali che all'atto della promulgazione dello Statuto poteva essere sufficientemente costituita dai Consigli provinciali nei loro presidenti, evidentemente oggi non potrebbe essere più ritenuta come diretta, genuina, sufficiente.

Accanto alla provincia, la quale del resto non è nemmeno una creazione nostrana e in molti casi è anche una creazione assolutamente artificiale, è sorto oggi il comune, il quale, riprendendo la interrotta tradizione alta e gloriosa del comune italiano, è divenuto il massimo organo dello Stato, specialmente per quanto riguarda le città principali, il centro intorno al quale si annodano e convergono tutte le più fatiche energie civili ed economiche del paese.

Abbiamo in Italia comuni e municipi che reggono popolazioni persino di 500,000 abitanti;

abbiamo consiglieri comunali che riescono eletti con 15, con 20 mila voti di elettori; abbiamo sindaci che vengono eletti da 60, da 80 consiglieri. Certo non deve parere strano se si domanda che i capi di codeste amministrazioni così importanti, così cospicue, i quali hanno ricevuto un battesimo tanto largo di fiducia cittadina e che sono i reggitori di interessi e di energie costituenti nel loro complesso la vita più importante dello Stato, possano essere assunti alla dignità di avere in sé il titolo per la nomina a senatore, alla pari, e forse a maggior ragione dei presidenti dei Consigli provinciali.

Certo per la nomina dei sindaci a senatore dovrebbero essere stabilite modalità e limiti anche di tempo di esercizio di funzioni e di importanza primaria di città, onde la rappresentanza in Senato degli enti locali sia veramente degna ed adeguata.

Dati questi limiti e queste modalità, noi domandiamo: sarebbe violare lo Statuto, o non sarebbe piuttosto rispettarne la permanente continuativa efficienza di Carta fondamentale per cui deve assecondare la vita della Nazione nella sua evoluzione storica, se si estendesse la categoria delle rappresentanze degli enti locali fino a comprendere i sindaci delle città primarie, i capi dei nuovi organismi essenziali della vita dello Stato?

Questo è il quesito che noi ci permettiamo di presentare, e preghiamo il Senato di risolverlo favorevolmente. (*Approvazioni - Commenti*).

DEL GIUDICE. Domando la parola. (*Interruzioni, rumori*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE. La psiche del Senato oggi non tollera lunghi discorsi; quindi io dirò brevissime parole.

La risoluzione seconda, che è sottoposta al voto del Senato, è per me la conferma di quanto, poco fa, asseriva l'egregio relatore della Commissione, che cioè la Commissione con questa risoluzione non ha fatto altro che una nota illustrativa. Ed infatti la risoluzione seconda, senza l'aggiunta che ora ha svolto il senatore Tiepolo, è una pura affermazione teorica, è una dichiarazione di principii, la quale non si concreta in nessuna deliberazione che possa essere oggetto di legge. Perciò io vorrei pregare l'onor. Commissione, se non accetta

l'aggiunta proposta dal collega Tiepolo, di non insistere nel volere la votazione sopra siffatta proposta, perchè la risoluzione seconda è compenetrata e si rispecchia nella terza.

Se poi la Commissione attribuisce una significazione reale a questa risoluzione e specialmente in riguardo alla frase ultima: *più genuina e diretta rappresentanza*, io, senza aggiungere altre osservazioni, richiamo l'attenzione del Senato su questa frase, la quale trova la sua concreta e reale espressione nella terza risoluzione, in corrispondenza col voto che noi ieri abbiamo proferito, voto che suona che lo Statuto rimanga nelle sue linee fondamentali immutato, e che ogni riforma debba limitarsi a disposizioni di leggi interpretative.

Detto questo ho finito. (*Approvazioni vivissime, commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Barzellotti. (*Rumori - Interruzioni*).

BARZELLOTTI. Ho domandato la parola per fare una osservazione, il cui motivo mi pare sia stato accennato, in parte, dall'onor. collega Del Giudice.

Io ho domandato la parola per pregare i colleghi di volere esaminare bene quale possa essere su questa seconda *risoluzione* della Commissione il significato del nostro voto, e perchè questa discussione segua un ordine tale da non dar luogo a possibili equivoci.

A me pare, se vedo il vero, che la seconda parte della risoluzione, presentata dalla Commissione, implichi l'affermazione in massima del principio elettivo da applicarsi, sia pure in parte, al Senato.

Voci: Sì, sì.

Altre voci: No, no. (*Rumori vivissimi. - Interruzioni*).

ARCOLEO, *relatore*. Domando la parola.

BARZELLOTTI. Io non entro qui a discutere il principio. Mi sembra però che l'interpretazione, che io do - e che molti danno con me - alle parole adoperate dalla Commissione, sia autorizzata dal senso, che ha evidentemente l'ultima parte della seconda *risoluzione*, ove, dopo avere accennato alla nomina regia e alle categorie, si parla, a proposito delle riforme *intrinseche* da introdurre, di una più genuina e diretta rappresentanza.

Ora, la proposta di rendere elettivo il Senato, almeno in parte, sarà approvata da co-

loro che le sono favorevoli, ma coloro che non l'approvano, debbono votare contro fin da ora.

Per questo io ho domandato la parola; per chiarire bene il significato, che può avere l'approvazione di questa seconda risoluzione della Commissione, e perchè non nascano equivoci.

E a chiarire questo punto gioverà la parola del relatore.

ARCOLEO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *relatore*. Non occorre parlare di equivoci. La seconda risoluzione implica il concetto di ritenere le categorie come una virtuale rappresentanza da poter dare luogo a quello svolgimento od estensione che sta nei limiti delle medesime categorie.

Voci. È chiaro.

Altre voci. No, no. (*Interruzioni, commenti*).

ARCOLEO, *relatore*. Se credete che il tentare di chiarire gli equivoci sia un pleonasma, io rinuncio alla parola.

Voci. Parli, parli.

PRESIDENTE. Continui, onor. Arcoleo, non tenga conto delle interruzioni.

ARCOLEO, *relatore*. In questioni di questa importanza si deve forse eccedere in larghezza di esposizione, quando questo risulti necessario per chiarire degli equivoci; ma le diverse opinioni devono essere sentite per lo scrupolo che tutti dobbiamo avere di definire bene quali sieno i concetti che hanno informato le nostre risoluzioni.

La seconda si riferisce alle categorie non pure sotto il rapporto del loro sviluppo, ma anche di parecchie modificazioni da apportarvi; la Commissione non ha creduto di sentirsi autorizzata a proporre la benchè menoma aggiunta in modo concreto, come potrà fare l'Assemblea con sue deliberazioni. Resta quindi libera di accettare o no questo concetto informatore dell'estensione delle categorie...

MAURIGI. Domando la parola.

ARCOLEO, *relatore*. ...e perchè l'equivoco non avvenga, si tolgano pure le parole: « genuine e dirette rappresentanze » e si stia nei limiti statutarij indicati nella risoluzione stessa. Aggiungo un altro chiarimento e finisco.

Giova esaurire ora stesso l'argomento altrimenti sarei costretto a domandare la parola un'altra volta.

La prima volta che ho avuto oggi l'onore di parlare, ho dichiarato: le risoluzioni non sono articoli; la Commissione al testo non ci tiene, e per questa ragione: perchè non possono dare alla Commissione un'autorità che non ha e vincolare in alcun modo la libertà del Senato.

Abbiamo detto ieri e ripetiamo oggi, che possono discutersi tutte le opinioni e proposte assolutamente distinte dalle risoluzioni; e se credete di batterci sui sostantivi e sugli aggettivi contenuti nelle nostre risoluzioni, è un errore, è un equivoco, perchè questi non importano nè responsabilità nè vincoli. Dunque la seconda risoluzione offre il campo all'Assemblea di poter adottare quelle rettifiche che noi abbiamo fatto, anche di forma, e che parecchie volte sono state adottate anche da noi nelle nostre deliberazioni sulle categorie. Queste del resto sono variazioni formali che si potranno poi rileggere una per una, e vedere se corrispondano al concetto stesso. A talune categorie è stata applicata qualche larga interpretazione per analogia e che fu espressa nelle proposte della Commissione di convalida e nei voti del Senato. Per esempio, la categoria del censo fu interpretata più largamente da un'ultima votazione avvenuta al Senato in occasione di un nostro collega, il sindaco di Napoli; altre varianti si riferiscono ad organi ed uffici nuovi ai quali fu riconosciuta la validità dei titoli, per lo sviluppo delle Cassazioni, aumentate da una a cinque; nei primordi dello Statuto v'era una sola Accademia ed ora ne esistono diverse; allora non c'era l'Avvocatura generale erariale, che è stata dichiarata corrispondente ai procuratori generali. Noi sottoponiamo queste ed altre osservazioni e preghiamo i nostri colleghi di fare proposte in iscritto, perchè noi di proposte non ne abbiamo presentate; la risoluzione serve come domicilio a tutte le idee, o proposte che gli onorevoli senatori vogliono fare e che noi voteremo come membri del Senato.

Quindi escluse le parole « genuina » e « diretta » che accennavano all'idea di ritenere che le categorie potessero avere anche esse un valore rappresentativo, mi pare che l'equivoco sia tolto.

Dato questo chiarimento, credo che non sia il caso di insistere sopra una disputa di parole, essendo reciso il concetto che informa la seconda risoluzione.

MAURIGI. Domando di parlare. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. A me sembra che una specie di fatalità porti sempre in questa discussione ad usare un linguaggio simbolico. (*Risa*). Bisogna parlar chiaro e nettamente.

La seconda proposta, o risoluzione che dir si voglia della Commissione, apre l'adito ad una affermazione, che vi siano cioè dei senatori eletti a fianco dei senatori nominati. (*Rumori, approvazioni*).

Voci. No, no.

Chi è per questo principio voterà la risoluzione, e chi è di opinione contraria non può che respingerla, come farò io. (*Rumori in vario senso - Approvazioni*).

ARCOLEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *relatore*. Ripeto che la risoluzione si riferisce unicamente alle categorie.

Quando una Commissione per bocca mia afferma questo, non si ha il diritto di dire che vi sia del simbolismo. (*Commenti e conversazioni*).

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. A me pare che questa seconda risoluzione sia fondamentale, e probabilmente potrebbe anche essere la più importante di quelle che il Senato sarà disposto ad accettare. È quindi necessario formularla in un modo preciso, perchè di fronte al pubblico, di fronte al Governo stesso, di fronte a coloro che in futuro vorranno conoscere le deliberazioni del Senato, tutto il frutto della nostra discussione sarà contenuto nelle formule che noi votiamo in questo momento.

Non possiamo esigere che si vada ogni volta, per conoscere la portata della parola, a leggere tutta la discussione che l'ha preceduta.

Dopo che il nostro relatore ha ammesso che qualche parola della risoluzione proposta dalla Commissione potrebbe, contro l'animo della Commissione stessa, avere una interpretazione diversa, io osservo che ve ne sono anche altre che potrebbero eventualmente contraddire all'intenzione del Senato. Ed oso dire « all'intenzione del Senato », perchè il Senato ha ieri espressa la sua intenzione nell'ordine del giorno Torrigiani, che ha votato. In quell'ordine del giorno si è detto essere il Senato disposto eventual-

mente a prendere in considerazione quelle proposte, le quali non fossero in diretta discordia coi principii fondamentali dello Statuto. Qui la Commissione per le ragioni, che sono svolte nella relazione, dichiara essere principii fondamentali dello Statuto soltanto la nomina vitalizia e le categorie. Io non sono di questa opinione, ed ho già lungamente esposto il mio pensiero nella prima seduta: io credo che nello Statuto altri principii fondamentali relativi alla formazione del Senato vi siano: per esempio, la nomina regia intesa seriamente così. La Commissione dissente; è un punto in cui l'amico Arcoleo si è mostrato...

ARCOLEO, *relatore*. Non dissento; e domando la parola.

SCIALOJA. Voi vedete che anche un'altra parte di questa risoluzione, avrebbe apparenza contraria all'intenzione dei proponenti. Questa apparenza potrebbe essere un giorno gravissima. Io credo pertanto di far cosa utile ed accettabile anche dalla Commissione, dopo le dichiarazioni che avete sentite, modificare profondamente nella forma questa risoluzione; ed ho perciò proposto una formula che ho rimessa al nostro illustre Presidente e che desidererei fosse letta, perchè non ne ho altri esemplari.

PRESIDENTE. Il secondo numero della risoluzione sarebbe sostituito con questa dizione proposta dal senatore Scialoja: « Che possa ammettersi una estensione, anche per legge interpretativa di alcune categorie dell'art. 33 dello Statuto ».

SCIALOJA. A me pare che in questo concetto debba venire anche la Commissione, dopo le dichiarazioni fatte dal relatore. Il concetto è espresso in termini generali, tali da comprendere eventualmente anche l'emendamento proposto dal collega Tiepolo; perchè io ritengo che dobbiamo ora contentarci di dichiarazioni generali, senza venire a discussioni intorno alle singole possibili estensioni, che sarebbero fuor di luogo in questo momento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onor. Arcoleo.

ARCOLEO, *relatore*. Ringrazio il collega Scialoja. Debbo considerare che coloro i quali hanno avuto tanta cortesia di leggere la relazione abbiano compreso come, sebbene fosse uno studio preparatorio, dovesse questo informarsi ad un certo organismo: quindi è naturale che si do-

vessero stabilire delle premesse le quali dessero luogo poi a concrete deliberazioni. Nel dire « nomina vitalizia e scelta per categorie » noi intendevamo parlare dei capisaldi, dirò così, dell'articolo 33; ma poichè non vogliamo alcun equivoco, potremmo anche rinunciare a questa indicazione più precisa « nomina vitalizia e scelta per categorie » che volevamo precisamente mettere di fronte a qualsiasi concetto di quel tale Senato elettivo che hanno voluto sottintendere nella seconda risoluzione. Anzi questa era una nota distintiva rispetto al n. 3. E però non ha niente la Commissione in contrario che si sostituisca la risoluzione ora letta alla nostra, perchè risponde al criterio che la informa: l'ammettere certe espressioni più concrete che possono togliere equivoci, significa applicare la risoluzione stessa, cioè dare occasione di esprimere all'Assemblea più concretamente le sue idee. E siccome tutto il lavoro nostro di estensione ed allargamento di categorie è fondato su questo numero 2°, d'accordo coll'onorevole Scialoja, gli rivolgo una sola preghiera, e credo che egli consenta: cioè che invece della parola « possa » si metta la parola « debba ».

A questa modificazione io ci tengo più di lei, onor. Scialoja. Qualunque estensione di categoria, propongo che sia fatta per legge. Non dico già che qualche estensione non abbia potuto farsi per il passato in via d'interpretazione larga, ma questa era una necessità in cui si trovava costretta la Commissione di verifica del Senato; ma ora che l'Assemblea ha occasione di poter discutere direttamente, è bene che si stabilisca che qualunque estensione di categorie, sia fatta per legge.

Io credo che il Senato non abbia nessuna difficoltà ad entrare in questo ordine d'idee. (*Approvazioni*).

È molto strano che i più rigidi custodi dello Statuto, possano ammettere che se ne modifichi o allarghi qualche disposizione senza legge. (*Commenti*),

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Dobbiamo essere grati all'on. Scialoja delle sue dichiarazioni che giovano a rischiarare la discussione. La quale a me pare alquanto confusa, anche perchè il te-

sto della seconda risoluzione della Commissione non è molto limpido e chiaro.

Confesso che non sono sicuro di averla compresa, nè credo che la si possa comprendere se non la si ricollegli alla risoluzione successiva.

La redazione che propone l'on. Scialoja ha il merito di essere chiara, e quindi è più facile poterla discutere.

Mi dispiace di non aver sott'occhio il testo preciso della proposta dell'on. Scialoja, ma se ho bene inteso, in sostanza egli accetta, anzi invita, che si possa per via di interpretazione legislativa aumentare le categorie...

Voci. No, no, non è così. Non aumentare, allargare. (*Rumori, interruzioni*).

DI CAMPOREALE.... aumentare od allargare le categorie dei nominabili a senatore.

È un po' difficile, a parer mio, stabilire il punto preciso dove incomincia l'aggiunta e dove termina lo allargamento.

Ad ogni modo io credo che noi dovremmo esser fermi nel non accettare alcuna proposta la quale tenda ad aumentare il numero delle categorie stabilite dall'art. 33 dello Statuto, od anche di dare ad esse una interpretazione così larga che nella sostanza, se non nelle parole, significhi una aggiunta.

Il collega Tiepolo aveva proposto un emendamento tendente ad includere i sindaci delle grandi città nella categoria 33ª.

Se io potessi essere sicuro che la riforma proposta si dovesse limitare soltanto all'inclusione dei sindaci delle grandi città, potrei anche discutere se sia o no il caso di accettarla, ma la formola più comprensiva o meno circoscritta, che propone il senatore Scialoja a me pare possa condurre troppo lontano.

È chiaro che i sindaci non sono compresi nella categoria sedicesima dell'art. 33 dello Statuto, nè possono comprendersi per via di interpretazione, o di analogia, come si è fatto per altre categorie di funzionari. Quando fu fatto lo Statuto, i sindaci esistevano, perciò si sarebbero potuti comprendere nelle categorie dei nominabili a senatori, se lo si fosse voluto.

Se non vi furono compresi, è chiaro che, a torto o a ragione, non si vollero comprendere. Se oggi noi ce li comprendiamo, noi non interpretiamo, ma aggiungiamo una nuova categoria a quelle che sono determinate dallo Statuto. È un precedente pericoloso. Il giorno in cui

avremo ammesso i sindaci, pensate quante altre pretese della stessa natura potranno sorgere. Si è parlato già dei presidenti delle Deputazioni provinciali, dei rettori delle Università. Parecchi nostri colleghi hanno ricevuto una deliberazione di non so quale sodalizio, con la quale si propone l'eleggibilità a senatore anche per i presidenti delle Camere di commercio. (*Commenti e rumori*). Domani ci si chiederà l'eleggibilità per i presidenti delle Congregazioni di carità e si finirà col volerla per i presidenti di associazioni, di consorzi e di leghe, e magari di sindacati.

Quando avremo stabilito il precedente che si possono creare nuove categorie di eleggibili a senatori, potremo trovarci domani molto imbarazzati per dire di no ad alcuni e dire di sì ad altri.

Per questi motivi io credo sarebbe prudente lasciare le cose come stanno, non apportando modificazione alcuna all'art. 33 dello Statuto e quindi respingendo così l'aggiunta proposta dal senatore Tiepolo alla risoluzione seconda, come la proposta Scialoja.

E poichè ho la parola mi permetto anche di rivolgere una preghiera alla Commissione. Francamente questa proposizione seconda che io ho letto e riletto tante volte, a me pare non contenga un'affermazione chiara e limpida, se non la si collega con la proposizione terza. E poichè anche la Commissione deve essere a quest'ora convinta che la terza proposizione non sarà accolta, se questa seconda proposta fosse soppressa non ne verrebbe alcun inconveniente.

Voci. Ma è stata soppressa.

PRESIDENTE. Ma onor. Di Camporeale, questa seconda proposizione è stata già ritirata, essendo stata sostituita dall'altra concordata tra il senatore Scialoja e la Commissione.

DI CAMPOREALE. Stando così le cose, non ho altro da dire.

ARCOLEO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *relatore*. Per incarico dell'onorevole presidente della Commissione, parlo per dire brevi parole. Capisco che è legge evangelica che la mano destra non debba sapere quello che fa la mano sinistra; ma in questa Assemblea mi sembra possa dirsi che la destra non sente ciò che fa la parte sinistra. Infatti, noi della Commissione abbiamo concordato col

senatore Scialoja la formula della proposta che scaturiva dalla seconda nostra risoluzione, relativa all'estensione delle categorie, ed anzi ho soggiunto che invece della parola « possa » si dica « debba », essendo per noi della Commissione canone essenziale che nulla, in ordine allo Statuto, possa farsi senza legge. Anzi nel nostro concetto vi è espressa la necessità della estensione delle categorie, per le quali intendiamo richiamare tutte le nostre deliberazioni che non furono oppugmate da alcuno, e trovansi analiticamente inserite nella relazione e comprese in questa formula concordata.

Quindi, onor. Di Camporeale, se ella crede di parlare in merito, lo faccia pure, ma se intende parlare sulla forma della seconda proposizione, debbo avvertirla che essa è stata sostituita da quella testè concordata.

Voci: Ai voti! Ai voti!

PRESIDENTE. Rileggo allora il testo della proposta concordata tra l'onorevole Scialoja e la Commissione: « Che debba ammettersi una estensione, anche per legge interpretativa, di alcune categorie dell'art. 33 dello Statuto ».

Chi approva questa proposizione favorisca di alzarsi.

(*Si fa la prova e la controprova per alzata e seduta*).

PRESIDENTE. Avverto che essendo dubbio l'esito della votazione, questa sarà ripetuta per divisione, a termini del penultimo comma dell'art. 61 del regolamento.

Voci. Appello nominale!

PRESIDENTE. Il nostro regolamento all'articolo 61 prescrive che ove la votazione risulti dubbia, si deve procedere alla votazione per divisione. Non può essere chiesta in questo momento la votazione per appello nominale, perchè siamo in votazione. La votazione per appello nominale doveva essere chiesta prima e colle norme stabilite dal regolamento.

Procederemo quindi alla votazione per divisione.

Coloro che approvano la proposta sono pregati di passare a destra, coloro che non l'approva sono pregati di passare a sinistra.

(*I senatori si recano chi a destra e chi a sinistra*).

Prego i signori senatori segretari di procedere all'accertamento della votazione.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei votanti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

Il senato approva l'emendamento alla seconda risoluzione proposto dal senatore Scialoja ed accettato dalla Commissione. (*Applausi a destra, commenti vivissimi a sinistra*).

PRESIDENTE. Procederemo ora all'esame della terza risoluzione.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

« 3^a Che la misura di tali riforme deve rispondere all'indole delle diverse categorie; e per le alte funzioni, rappresentanze locali e benemerenze nazionali, spetta la scelta all'esclusiva nomina Regia; per l'alta cultura ai relativi Corpi accademici, per gli ex-deputati ed i maggiori censiti ad un Collegio elettorale a larga circoscrizione, formato da elementi che rappre-

sentino l'esperienza nella vita politica e le varie energie nella vita economica ».

FINALI, presidente della Commissione. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, presidente della Commissione. Sulle risoluzioni terza e quarta la Commissione sente il bisogno di consultarsi per stabilire se mantenere le risoluzioni stesse o ritirarle, e pregherebbe perciò il Senato ad aver la compiacenza di darle il tempo di meditare sull'argomento, rimandando la seduta a domani.

(*Rumori, conversazioni, commenti*).

PRESIDENTE. Non facendosi opposizioni, il seguito della discussione è rinviato a domani alle ore 15. (*Commenti animati, conversazioni*).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 23 febbraio 1911 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.